



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 163 del 05/07/2022

Oggetto: SINISTRO DELL' 09/01/2020, SU VIA PARMA - LOCALITA' MONTECHIARUGOLO. - CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN QUALITÀ DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PARMA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che a mezzo apposito atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio per l'udienza dell'11/05/2022, innanzi al Giudice di Pace di Parma, la Regione Emilia - Romagna, chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro occorso in data 09/01/2020 su Via Parma a Montechiarugolo (PR) allorchè, a suo dire, la propria autovettura veniva violentemente urtata da un un cinghiale che, in maniera del tutto repentina ed improvvisa, sbucava dalla campagna circostante e si precipitava sulla strada; in particolare, l'attore, asserisce in citazione che i danni arrecati alla propria automobile riguardano il paraurti anteriore sinistro ed il fanale anteriore sinistro;

che la Regione Emilia - Romagna, costituitasi in giudizio, adducendo proprie argomentazioni circa la responsabilità della Provincia di Parma, chiedeva ed otteneva, in data 17/05/2022, la chiamata in giudizio della Provincia precitata, effettuata a mezzo atto notificato, per quanto riguarda la Provincia stessa, il successivo 01/07/2022 ed assunto a protocollo al n. 20804 in pari data, con cui tale Amministrazione veniva invitata a costituirsi nel giudizio medesimo ed a comparire innanzi al predetto Giudice di Pace all'udienza del 20/09/2022;

che a mezzo della menzionata richiesta di citazione, contestualizzata nella propria comparsa di

risposta, notificata come sopra alla Provincia di Parma l'01/07/2022 ed assunta a protocollo al n. 20804 in pari data, la Regione Emilia - Romagna chiedeva al Giudice di Pace di Parma, con particolare riguardo a quanto ritenuto d'interesse della Provincia stessa in quanto soggetto evocato quale terzo chiamato in causa:

- in via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva della Regione Emilia – Romagna con riferimento a ogni domanda formulata da controparte;
- in via principale rigettare le domande attoree, perchè infondate in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'azione e degli elementi costitutivi qualsivoglia titolo di responsabilità eventualmente ascritta (e fermamente contestata) all'ente regionale e altresì in considerazione della ricorrenza del caso fortuito idoneo all'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'ente e l'evento per come narrato, accertando e/o dichiarando comunque la sussistenza della colpa della parte attrice in relazione ai danni per cui è causa, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1227, secondo comma, C.C.;
- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare e/o dichiarare l'esclusiva responsabilità della Provincia di Parma relativamente all'evento per cui è causa, condannandola conseguentemente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'attore e/o in ogni caso condannando la Provincia di Parma a tenere indenne e manlevare la Regione Emilia – Romagna in relazione ai predetti importi;
- in via ulteriormente graduata, laddove in denegatissima ipotesi dovessero essere accolte le domande avversarie nei confronti dell'odierna comparente, accertare il diverso grado di responsabilità e la diversa efficacia causale delle condotte della Regione Emilia – Romagna, della Provincia di Parma stessa, provvedendo alla distinta ripartizione pro quota, tra i corresponsabili, dei danni eventualmente riconosciuti a controparte, riducendo in ogni caso sensibilmente l'importo complessivamente richiesto ex adverso, in quanto affetto da evidente sovrastima, sotto vari profili e titoli, oltre che indeterminato e non provato, applicando comunque l'art.1227, primo comma, C.C. e/o l'art. 2054 C.C..

Con vittoria di spese e compensi di causa.

che l'Ente trasmetteva tempestivamente la chiamata di terzo di che trattasi, alla Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., sua Compagnia Assicuratrice;

Dato atto:

che, essendo risultati vani i tentativi di bonario componimento in quanto la suddetta Compagnia garante riteneva comunque di non procedere ad alcuna transazione, l'Amministrazione Provinciale citata reputava opportuno costituirsi in giudizio incaricando, a tal fine, un patrocinatore legale;

che la Compagnia Assicuratrice stessa accordava il patrocinio legale per la tutela dell'Ente nella descritta causa, come emerge da nota di posta elettronica del 04/07/2022;

Considerato:

che, secondo quanto pattuito nella polizza assicurativa vigente, il legale incaricato deve curare la causa in questione a nome dell'Ente, ma per conto della Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., la quale rimane tenuta, in caso di soccombenza, ad accollarsi qualsiasi onere relativo alle spese ed alle competenze del giudizio;

che la Compagnia Assicuratrice indicava l'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, tra quelli concordati con l'Amministrazione, quale legale fiduciario da incaricare per la costituzione in giudizio dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo "Gestione Contenzioso – Atto di Citazione" della Polizza vigente;

Ritenuto pertanto di doversi costituire nelle forme di legge, assegnando l'incarico all'Avv. Pietro Nisi di Bologna, con studio ivi sito in Via d'Azeglio, n. 19, conferendogli ogni più ampia facoltà inerente il mandato;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma , approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e da ultimo modificato con atto dell'Assemblea medesima n. 1 del 7 marzo 2019; Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Ragioniere Capo, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DECRETA

di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, in precedenza radicato dall'attore contro la Regione Emilia - Romagna e come sopra esteso alla Provincia di Parma quale terzo chiamato in causa da parte della Regione Emilia-Romagna, con richiesta di citazione contestualizzata nella propria comparsa di costituzione e risposta, autorizzata dal Giudice di Pace di Parma il 17/05/2022, notificata come sopra all'Ente l'01/07/2022 ed assunta a protocollo al n. 20804 in pari data, per le motivazioni espresse in narrativa, autorizzando il Presidente e legale rappresentante "pro-tempore" al compimento degli atti necessari ed a comparire all'udienza del 20/09/2022 innanzi al Giudice di Pace di Parma medesimo;
di avvalersi a tale scopo dell'Avv. Pietro Nisi di Bologna, indicato dalla Compagnia Assicuratrice Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., conferendogli le facoltà di legge e nel cui studio, sito a Bologna in Via d'Azeglio n. 19, viene eletto domicilio ad ogni effetto di legge;
di dare atto:
che, nell'ipotesi di soccombenza, le spese legali della vertenza saranno a carico di Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l.;
che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Affari Generali
Ufficio Legale

V.le Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521-931678

e-mail p.piccerillo@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

Parma, luglio 2022

Prot. n.

Egr. Avv.
Pietro Nisi
Via d'Azeglio n.19
40123 - Bologna

OGGETTO: Vertenza:c/ Regione Emilia Romagna – Giudice di Pace di Parma. -
Provincia citata in qualità di terzo chiamato in causa.

In relazione alla vertenza in oggetto si trasmette, allegato alla presente, il Decreto
Presidenziale d'incarico legale n. del /07/2022 .

Con separate note inviate via-mail, sono stati invece trasmessi a Codesto Studio i documenti
(notificati e) sottoscritti digitalmente (Citazione, Relata di notifica e copia del medesimo Decreto del
Tribunale di Parma, nonché la Procura firmata digitalmente).

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V.
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che
trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul
sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale
dell'Ente. Allegato alla presente missiva si trasmette inoltre (sempre ai sensi del Reg. U.E.
2016/679) **l'accordo per il trattamento dei dati personali riguardante l'individuazione della S.V.
quale Responsabile del trattamento dei dati personali medesimi di cui è titolare la Provincia di
Parma, che si chiede cortesemente di restituire (a mezzo mail) firmato per accettazione,
unitamente a copia della presente, sempre debitamente sottoscritta per accettazione.**

Cordialità.

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO LEGALE

Pietro Piccerillo

Per accettazione

Avv. Pietro Nisi



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2243 /2022** ad oggetto:

" SINISTRO DELL' 09/01/2020, SU VIA PARMA - LOCALITA' MONTECHIARUGOLO. - CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN QUALITÀ DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PARMA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 05/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale